



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali
Commissione Regionale per l'Artigianato

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
FORLÌ-CESENA

AI COMPONENTI DELLE CPA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CLAI
VIA LEONARDO DA VINCI 5
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: classificazione dell'attività dei phone center

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Forlì in data 13/7/2007 prot. n. 15601 in merito all'oggetto, nella seduta del 18/12/2007 ha deciso quanto di seguito.

Con la Legge regionale 21 maggio 2007, n. 6, concernente "Disposizioni in materia di distribuzione commerciale", La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze in materia di commercio.

Il Capo II, art. 5, comma 1 della legge, intitolato “Disciplina dei centri di telefonia”, ne definisce chiaramente l’ambito di applicazione normativa affermando che con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l’esercizio aperto al pubblico che mette a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinando tali servizi ad altre attività.

Viene inoltre previsto al comma 1 dell’articolo seguente che, salvo quanto previsto con legge dello stato, all’esercizio dell’attività di phone center, si applichino le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

Il comma 1 dell’art. 7 della legge, prevede poi che “I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l’attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.” L’autorizzazione comunale, poi, viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata su richiesta del titolare.

Dal complesso delle disposizioni sopra viste, rispondendo al quesito posto dalla CPA di Forlì-Cesena, pare di poter affermare che all’attività di centro di telefonia si applichino le disposizioni dettate in materia di commercio, indipendentemente dalla presenza di attività accessorie.

Il Presidente della CRA
Glauco Cavassini